confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 31 luglio 2025

Circolare n. 163/2025

Oggetto: Dogane – Standard minimi rappresentanza diretta in ambito doganale – Attuazione art. 31 D. Lgs.141/2024 – Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane n. 0506849 del 25.07.2025.

Con il provvedimento in oggetto viene data attuazione all'art. 31, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che disciplina i requisiti relativi agli standard minimi di competenza e alle qualifiche professionali per il rilascio dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei procedimenti doganali.

Il requisito degli standard minimi di competenza si intendono raggiunti tramite l'espletamento, nei tre anni precedenti la richiesta, di almeno 300 dichiarazioni doganali (di cui almeno 100 nell'ultimo anno) presentate in qualità di rappresentante indiretto e almeno il 30% annuo delle dichiarazioni deve riguardare il regime di immissione in libera pratica. Sono escluse le dichiarazioni semplificate di importazione H7.

Il requisito riferito alle qualifiche professionali viene riconosciuto a chi è in possesso di un'abilitazione professionale con iscrizione all'albo per cui è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, e che abbia superato un percorso formativo accreditato dall'Agenzia delle Dogane per l'ottenimento della qualifica di AEO.

Per il mantenimento dei requisiti dell'abilitazione, è necessario presentare annualmente almeno 100 dichiarazioni doganali in qualità di rappresentante e frequentare ogni due anni corsi di aggiornamento professionale di almeno 30 ore, su materie pertinenti e accreditate dall'Agenzia.

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli anche a campione e i soggetti abilitati devono informare tempestivamente l'Amministrazione su eventuali circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 160/2025 e 211/2024
Allegato uno
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

allegato a ADM.ADMUC.INTERNO.0016914.25-07-2025.R

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE

Prot.: [*come da segnatura di protocollo*] Roma, [*come da segnatura di protocollo*]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha istituito il codice doganale dell'Unione;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14-08-2023;

VISTO l'articolo 11 della predetta Legge n. 111/2023 che ha disposto i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale che, in via generale, ha disposto il riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

VISTI gli articoli 1 e 2 della cennata Legge n. 111/2023 che prevedono l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, determinando i relativi princìpi e criteri direttivi generali;

VISTO il decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, On. le Prof. Maurizio Leo, del 4 agosto 2023, con il quale è stato istituito un Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di Esperti;

VISTO il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi";

CONSIDERATO che l'articolo 31, comma 2, lett. c) del predetto D. Lgs. n. 141 prevede che gli standard minimi di competenza o qualifiche professionali necessari per il rilascio dell'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta siano stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATI gli orientamenti della Commissione europea declinati nel documento TAXUD/B2/047/2011 Rev. 6, con riferimento agli standard pratici di competenza e alle qualifiche professionali;

VISTA la Determinazione direttoriale prot.n. 174331/RU del 30 marzo 2023 con la quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Dogane;

00143 - Roma, Via Mario Carucci, 71
Tel. +39 06 50242153
e-mail: dir.dogane@adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0506849.25-07-2025.U

VISTO l'ordine di servizio 7/2025 del 14.05.2025 del Direttore dell'Agenzia con il quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero, Direttore della Direzione dogane, l'incarico di adottare i provvedimenti previsti dal D.lgs. 141/2024 e dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale di cui all'allegato del D.lgs. 141/2024;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione, il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 31, comma 2 del D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, a valere per i soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 del medesimo articolo, si considera assolto con il possesso di "standard minimi di competenza" o di "qualifiche professionali".

ARTICOLO 2

1. Il requisito riferito agli "standard minimi di competenza" si intende assolto con l'espletamento, nell'arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell'abilitazione, di un'attività dichiarativa comprovata dall'utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell'ultimo anno antecedente la richiesta.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, un numero pari ad almeno il 30% annuo delle 300 dichiarazioni doganali dovrà consistere in dichiarazioni per il regime di immissione in libera pratica.
3. Ai fini del raggiungimento del 30% annuo di cui al comma 2, sono escluse dal conteggio le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di modico valore.

ARTICOLO 3

1. Il requisito riferito alle "qualifiche professionali" si intende assolto con il possesso di un'abilitazione professionale, con relativa iscrizione all'albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all'attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all'ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall'Agenzia.

ARTICOLO 4

1. Per il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, i soggetti abilitati devono espletare un'attività dichiarativa – comprovata dall'utilizzo del proprio codice EORI – di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante ed attestare la frequenza, con cadenza biennale, di percorsi formativi di aggiornamento professionale, della durata di almeno trenta ore, inerenti alle materie oggetto dei corsi accreditati dall'Agenzia.

ARTICOLO 5

Fermo restando l'obbligo, da parte del soggetto abilitato, di informare senza indugio l'Agenzia in merito a eventuali fattori emersi dopo il rilascio dell'abilitazione che siano potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento della stessa, l'Agenzia verifica, anche a campione, il permanere dei requisiti come disciplinati dalla presente determinazione.

°°°°°°°°°°°°°°°

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente